



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv.  
Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma,  
via S. Tommaso D'Aquino, 47;

***contro***

Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca, [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentati e difesi per legge  
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,  
12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'atto recante la mancata ammissione alla classe terza attestata dal  
documento di valutazione personale recante data 13 giugno 2013  
comunicato in data 14 giugno 2013 emesso nei confronti dell'alunno

iscritto nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola primaria [redacted] classe II sezione [redacted] nonché delle schede di valutazione e delle pagelle pregresse, nonché di tutti gli atti nell'epigrafe del ricorso indicati e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale anche interno e non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca e di [redacted];

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto monocratico [redacted] della Sezione; ritenuto di condividere le motivazioni ivi indicate;

ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare, tenuto conto della documentazione prodotta dall'Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) conferma l'ordine di riesame della posizione dell'alunno, assegnando all'Amministrazione giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere;

b) fissa per la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare la camera di consiglio del 21 novembre 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)